

**INTEGRAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITA' PER
L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 30 DICEMBRE 2003 N. 168/03 IN
MATERIA DI ADEGUATEZZA DELLA CAPACITA' PRODUTTIVA DEL
SISTEMA ELETTRICO NAZIONALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 19 DICEMBRE 2003, N.379 E MISURE PER
L'ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE 30 GENNAIO 2004, N. 05/04**

Documento per la consultazione

17 marzo 2004

Premessa

Il presente documento per la consultazione reca lo schema di provvedimento (Allegato A) dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) per la determinazione del corrispettivo per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva.

Detto provvedimento è previsto all'articolo 5 del decreto legislativo 19 dicembre 2003, n.379 recante disposizioni in materia di remunerazione delle capacità di produzione di energia elettrica (di seguito: decreto legislativo n.379/03), laddove si dispone che l'Autorità definisca un regime transitorio con decorrenza 1 marzo 2004 e termine alla data di operatività del regime definitivo riguardante la garanzia dell'adeguatezza della capacità produttiva, ai sensi dell'articolo 1 del medesimo decreto legislativo. Allo stato può essere che il regime transitorio sia destinato a permanere sino alla fine dell'anno 2004.

Lo schema di provvedimento qui posto in consultazione è una integrazione della deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2003 n.168/03 (di seguito: deliberazione n.168/03) recante condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale e per l'approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico, in quanto le risorse conferite alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa (di seguito: il Gestore della rete) devono essere approvvigionate secondo modalità definite nelle regole per il dispacciamento di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo n.379/03.

Il decreto legislativo n.379/03 interviene nel quadro normativo e regolamentare vigente ad incentivare l'adeguatezza della capacità produttiva del sistema elettrico nazionale, intesa come idoneità del medesimo a far fronte alla richiesta di energia elettrica espressa dalla domanda complessiva a livello nazionale soprattutto nei giorni critici dell'esercizio annuale, vale a dire in quei giorni in cui la differenza tra offerta e domanda nel sistema elettrico è ai livelli minimi. L'individuazione dei giorni critici è demandata dal decreto legislativo n.379/03 (articolo 5, comma 2) al Gestore della rete. La determinazione del Gestore della rete, per l'anno 2004, appena richiamata, è pervenuta all'Autorità in data 15 marzo 2004 (protocollo Autorità n. 6872).

Va considerato che la nozione di adeguatezza poc'anzi introdotta è distinta dal concetto di sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale che è garantita dal Gestore della rete di trasmissione nazionale ai sensi del decreto legislativo n.79/99. In particolare, è utile sottolineare che la sicurezza di funzionamento è assicurata anche attraverso l'approvvigionamento e l'utilizzo della cd riserva che verrà acquisita secondo metodi di mercato a decorrere dalla data di avvio del dispacciamento di merito economico di cui alla deliberazione n.168/03. La remunerazione a garanzia di adeguatezza della capacità produttiva era contenuta, sino alla data di istituzione del predetto regime transitorio nel prezzo di cessione dell'energia elettrica in regime amministrato che prevedeva l'obbligo di rendere disponibile la capacità produttiva al Gestore della rete ai fini del dispacciamento. Il regime transitorio istituito dal decreto legislativo n.379/99 rafforza tale impianto, prevedendo una remunerazione incentivata sulla base di corrispettivi di natura predefinita (amministrati) dall'Autorità senza alcun

ricorso ai mercati elettrici. E' obiettivo precipuo dell'Autorità far sì che i due sistemi di remunerazione siano tra loro compatibili e non si abbia una interazione negativa tra di essi.

A tal fine, il regime transitorio qui posto in consultazione prevede il riconoscimento ai soggetti che rendono disponibili le risorse di capacità produttiva secondo le modalità definite dal Gestore della rete di uno specifico corrispettivo incentivante, articolato come segue: a) una parte, definita come remunerazione costante su base mensile, corrisposta ai produttori a condizione che questi effettivamente adempiano all'impegno assunto di rendere disponibile nei giorni di alta e media criticità le risorse predette; b) un'altra parte, definita come remunerazione integrativa dei ricavi conseguiti dal singolo produttore nei mercati borsistici (escluso il mercato per il servizio di dispacciamento) qualora tali ricavi, su base annua, risultino inferiori ad un livello di riferimento convenzionalmente fissato a quello che il medesimo produttore avrebbe conseguito, a parità di produzione, nel regime amministrato.

Questo meccanismo rappresenta, al contempo, una garanzia alla remunerazione dei produttori che sono richiesti di orientare le proprie scelte produttive nei periodi di maggior criticità del sistema elettrico e che trovano giustificazione nel riconoscimento dell'incentivo ed uno strumento di tutela dei consumatori che non si troveranno gravati di un onere aggiuntivo impropriamente attribuito, qualora si verificassero condizioni di prezzo elevato nei mercati dell'energia elettrica che determinino risultati economici analoghi alla seconda parte del corrispettivo incentivante tali da duplicare il beneficio a remunerazione dei produttori.

Si deve infine evidenziare che l'Autorità, in sede di adozione del provvedimento, al fine di garantire un quadro il più possibile completo e certo e semplificare gli interventi, prevede di adottare alcune misure urgenti al fine di affrontare alcuni problemi applicativi segnalati dagli operatori in relazione a precedenti provvedimenti.

Alcune brevi considerazioni debbono essere svolte quanto alla procedura seguita dall'Autorità per l'adozione del provvedimento sottoposto a consultazione.

Detto provvedimento deve essere adottato, ai sensi del decreto legislativo n. 379/03, entro un termine già scaduto, peraltro ordinatorio; nella sostanza, deve essere adottato entro e non oltre la fine del mese di marzo in occasione del previsto aggiornamento del sistema tariffario al fine di attivare la costituzione del gettito necessario a copertura del corrispettivo.

La predisposizione di uno schema di provvedimento richiedeva la disponibilità delle sopra richiamate determinazioni tecniche della società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa in ordine alla individuazione e qualificazione dei giorni critici.

Il fatto che le suddette determinazioni sia state rese disponibili all'Autorità nel termine sopra indicato, determina una situazione di urgenza che legittimerebbe l'adozione del provvedimento senza preventivamente dar corso ad una procedura di consultazione dei soggetti interessati.

Cionondimeno, l'Autorità ritiene comunque opportuno riconoscere ai soggetti interessati un, pur breve, termine entro il quale far pervenire osservazioni o valutazioni in ordine ad uno schema di provvedimento al fine di poter disporre di un quadro di elementi il più possibile completo a supporto delle proprie decisioni.

In conseguenza di quanto sopra gli apporti potranno riguardare tutte le disposizioni dello schema di provvedimento che è riprodotto senza gli spunti per la consultazione che, di norma, guidano la formulazione delle osservazioni. Le osservazioni potranno essere organizzate facendo riferimento alla numerazione dell'articolo e del comma ad essi relative.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte, per iscritto, entro il 23 marzo 2004, termine improrogabile di chiusura della consultazione.

Osservazioni e proposte dovranno pervenire al seguente indirizzo tramite uno solo di questi mezzi: posta, fax o e-mail.

Autorità per l'energia elettrica e il gas

Area elettricità

piazza Cavour 5 – 20121 Milano

tel 0265565311 - 0265565336

fax 0265565222

e-mail: a_e@autorita.energia.it

sito internet: www.autorita.energia.it

**INTEGRAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITA' PER
L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 30 DICEMBRE 2003 N. 168/03 IN
MATERIA DI ADEGUATEZZA DELLA CAPACITA' PRODUTTIVA DEL
SISTEMA ELETTRICO NAZIONALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 19 DICEMBRE 2003, N.379 E MISURE PER
L'ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE 30 GENNAIO 2004, N. 05/04**

**INTEGRAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITA' PER
L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 30 DICEMBRE 2003 N. 168/03 IN
MATERIA DI ADEGUATEZZA DELLA CAPACITA' PRODUTTIVA DEL
SISTEMA ELETTRICO NAZIONALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 19 DICEMBRE 2003, N.379 E MISURE PER
L'ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE 30 GENNAIO 2004, N. 05/04**

Articolo 1

Definizioni

- 1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni richiamate e riportate all'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 dicembre 2003, n. 168/03, nonché all'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 gennaio 2004, n.05/04, integrate come segue:
- **decreto legislativo n. 379/03** è il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379;
 - **deliberazione n. 27/03** è la deliberazione dell'Autorità 1 aprile 2003, n. 27/03;
 - **deliberazione n. 168/03** è l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2003, n. 168/03;
 - **deliberazione n. 05/04** è la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n.05/04, recante Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007;
 - **Testo integrato** è l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 gennaio 2004, n. 5/04.

Articolo 2

Oggetto e finalità

- 2.1 Il presente provvedimento reca le disposizioni aventi ad oggetto:
- a) la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva per il periodo transitorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 379/03, compreso tra l'1 marzo 2004 e la data di entrata in vigore del sistema di remunerazione a regime della medesima disponibilità di cui all'articolo 1 del medesimo decreto legislativo;
 - b) la determinazione di uno specifico corrispettivo di dispacciamento a copertura dei costi connessi con la remunerazione di cui alla precedente lettera a).
- 2.2 Con il presente provvedimento l'Autorità persegue la finalità di:

- a) concorrere ad assicurare, nei giorni critici, la disponibilità di capacità produttiva sufficiente al raggiungimento di specifici livelli di adeguatezza dell'offerta di produzione rispetto al fabbisogno;
- b) definire un regime incentivante per la promozione degli investimenti in nuova capacità produttiva.

Articolo 3

Criteria per il calcolo della disponibilità di capacità produttiva

- 3.1 Ai soli fini della remunerazione della disponibilità di capacità produttiva per il periodo transitorio di cui al comma 2.1, lettera a), la disponibilità di capacità produttiva di un'unità di produzione è pari, in ciascuna ora, alla differenza tra:
- a) la potenza massima dichiarata dall'utente del dispacciamento al Gestore della rete secondo le modalità definite nelle regole per il dispacciamento;
 - b) la somma dei programmi di immissione riferiti all'unità di produzione, risultanti alla chiusura del mercato del giorno prima in esecuzione di contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte.

Articolo 4

Procedure di ammissione per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva

- 4.1 Il Gestore della rete definisce, sulla base di quanto previsto nel presente provvedimento, secondo criteri di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, le modalità organizzative per l'ammissione alla remunerazione della disponibilità di capacità produttiva per il periodo transitorio di cui al comma 2.1, lettera a).
- 4.2 Ai fini dell'ammissione alla remunerazione della disponibilità di capacità produttiva per il periodo transitorio di cui al comma 2.1, lettera a), il Gestore della rete verifica il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 379/03.
- 4.3 Il Gestore della rete comunica, ai soggetti che hanno presentato richiesta, l'ammissione alla remunerazione della disponibilità di capacità produttiva per il periodo transitorio di cui al comma 2.1, lettera a).
- 4.4 Il Gestore della rete comunica all'Autorità l'elenco delle unità di produzione ammesse al meccanismo di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva per il periodo transitorio di cui al comma 2.1, lettera a), per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 379/03.

Articolo 5

Modificazioni della deliberazione n. 168/03

- 5.1 La deliberazione n. 168/03, è modificata come segue:
- a. all'articolo 1, comma 1.1, sono aggiunte le seguenti definizioni:

- “fasce orarie F1, F2, F3 e F4 sono le fasce orarie di cui alla tabella 1 del Testo integrato;
 - **giorni critici** sono i giorni dell’anno che risultano critici secondo quanto previsto dall’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 379/03, articolati in giorni ad alta e giorni a media criticità;
 - **parametro Ct** è il costo unitario variabile riconosciuto dell’energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali, di cui al comma 6.5 della deliberazione n. 70/97;
 - **decreto legislativo n. 379/03** è il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379.”
- b. alla PARTE II, dopo il Titolo 2, è aggiunto il seguente Titolo 2.1:

**“TITOLO 2.1
APPROVVIGIONAMENTO DELLE RISORSE A GARANZIA
DELL’ADEGUATEZZA DEL SISTEMA ELETTRICO NAZIONALE PER IL
PERIODO TRANSITORIO**

Articolo 28.1

Adempimenti preliminari

28.1.1 Il Gestore della rete definisce, nelle regole per il dispacciamento:

- a) i criteri per l’identificazione delle unità di produzione dispacciabili di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 379/03;
- b) i criteri per l’eventuale estensione della remunerazione della disponibilità di capacità produttiva per il periodo transitorio, di cui al comma 2.1, lettera a), alle unità di consumo, secondo quanto previsto dall’articolo 5, comma 6, del medesimo decreto legislativo;
- c) le modalità per la comunicazione al Gestore della rete della disponibilità di capacità produttiva da parte delle unità di produzione che richiedono di essere ammesse alla remunerazione della disponibilità di capacità produttiva.

28.1.2 Il Gestore della rete definisce e pubblica nel proprio sito *internet* i giorni dell’anno che risultano critici secondo quanto previsto dall’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 379/03, identificando separatamente i giorni ad alta e i giorni a media criticità.

Articolo 28.2

Obblighi di comunicazione

28.2.1 Per il periodo transitorio di cui al comma 2.1 lettera a), il Gestore della rete comunica all’Autorità la capacità produttiva resa disponibile da ciascun utente del dispacciamento delle unità di produzione ammesse alla remunerazione della disponibilità di capacità produttiva.

Articolo 28.3

Specifico corrispettivo per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva

28.3.1 Per il periodo transitorio di cui al comma 2.1, lettera a), il Gestore della rete calcola e riconosce all'utente del dispacciamento di ciascuna delle unità di produzione ammesse alla remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di cui al comma 3.1 del presente allegato A lo specifico corrispettivo unitario CAP_1 , articolato per le fasce orarie F1, F2, F3 e F4 e applicato alla disponibilità di capacità produttiva in ciascuna ora dei giorni critici, ferme restando le attribuzioni intestate all'Autorità in materia di sanzioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 379/03.

28.3.2 Nei giorni ad alta criticità di ciascun anno solare il corrispettivo CAP_1 , espresso in €/MW disponibile, è in ciascuna ora critica dell'anno pari a:

$$CAP_{1,F}^{AC} = a * \frac{G_{CAP1}}{MW^{AC}} * b^{AC}_F$$

dove:

- a è il coefficiente di distribuzione del gettito annuo stimato G_{CAP1} tra i giorni ad alta criticità e i giorni a media criticità ed è fissato pari a 0,7;
- G_{CAP1} è la stima del gettito annuo disponibile per il finanziamento del corrispettivo CAP_1 , espressa in euro, determinata dall'Autorità;
- MW^{AC} è la stima, espressa in MW, della capacità produttiva disponibile nelle ore dei giorni ad alta criticità, definita ai sensi del successivo comma 28.3.3;
- b^{AC}_F sono i coefficienti di conversione per ciascuna fascia oraria F e sono determinati dal Gestore della rete in modo che il loro valore medio, calcolato con riferimento alla capacità produttiva resa disponibile nelle diverse ore delle fasce orarie dei giorni ad alta criticità, sia pari a 1.

28.3.3 La stima della capacità produttiva disponibile nelle ore dei giorni ad alta criticità, MW^{AC} , è pari a:

$$MW^{AC} = \sum_{hAC} MW_{hAC}^{MAX}$$

dove:

- hAC è un indice che rappresenta ciascuna ora dei giorni ad alta criticità;
- MW_{hAC}^{MAX} è la stima, effettuata dal Gestore della rete, della potenza massima, relativa all'ora hAC , di tutte le unità di produzione ammesse alla remunerazione della disponibilità di capacità produttiva.

28.3.4 Nei giorni a media criticità di ciascun anno solare il corrispettivo CAP_1 , espresso in €/MW disponibile, è, in ciascuna ora critica, pari a:

$$CAP^{MC}_{1,F} = (1 - \mathbf{a}) * \frac{G_{CAP1}}{MW^{MC}} * \mathbf{b}^{MC}_F$$

dove:

- \mathbf{b}^{MC}_F sono i coefficienti di conversione per ciascuna fascia oraria F e sono determinati dal Gestore della rete in modo che il loro valore medio, calcolato con riferimento alla capacità produttiva resa disponibile nelle diverse ore delle fasce orarie dei giorni a media criticità, sia pari a 1;
- MW^{MC} è la stima, espressa in MW, della capacità produttiva disponibile nelle ore dei giorni a media criticità, definita ai sensi del successivo comma 28.3.5.

28.3.5 La stima della capacità produttiva disponibile nelle ore dei giorni a media criticità, MW^{MC} , è pari a:

$$MW^{MC} = \sum_{hMC} MW^{MAX}_{hMC}$$

dove:

- hMC è un indice che rappresenta ciascuna ora dei giorni a media criticità;
- MW^{MAX}_{hMC} è la stima, effettuata dal Gestore della rete, della potenza massima, relativa all'ora hMC , di tutte le unità di produzione ammesse alla remunerazione della disponibilità di capacità produttiva.

Articolo 28.4

Ulteriore corrispettivo per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva

28.4.1 Per il periodo transitorio compreso tra la data di entrata in operatività del dispacciamento di merito economico e la data di entrata in vigore del sistema di remunerazione della medesima disponibilità di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 379/03, il Gestore della rete calcola e riconosce all'utente del dispacciamento di ciascuna delle unità di produzione ammesse alla remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di cui al comma 3.1 del presente allegato A l'ulteriore corrispettivo S_i , ferme restando le attribuzioni intestate all'Autorità in materia di sanzioni di cui all' articolo 4 del decreto legislativo n. 379/03.

28.4.2 Con riferimento a ciascun anno solare, il corrispettivo S_i , espresso in euro, è pari a zero nel caso in cui la differenza tra il ricavo di riferimento $RICR$ dell'anno, di cui al comma 28.4.3, e il ricavo effettivo $RICE$ dell'anno, di cui al comma 28.4.4, sia negativa.

28.4.3 Il ricavo di riferimento $RICR$, espresso in €/MWh euro, è pari a:

$$RICR = \sum_h PGn_h * q_h$$

dove:

- h è un indice che rappresenta ciascuna ora dei giorni critici dell'anno;

- PGn_h è il prezzo relativo all'ora h , di cui alla tabella 1 allegata al presente provvedimento;
- q_h è l'energia elettrica venduta nell'ora h nei mercati dell'energia, ivi inclusi i programmi di immissione relativi a contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte.

28.4.4 Il ricavo effettivo $RICE$, espresso in euro, è pari a:

$$RICE = \sum_h \max [P_{effettivo_h}; PGn_h * 0,8] * q_h$$

dove:

- h è un indice che rappresenta ciascuna ora nei giorni critici dell'anno;
- $P_{effettivo_h}$ è il prezzo medio orario dell'energia elettrica venduta nei mercati dell'energia nell'ora h , ponderato con riferimento all'energia elettrica venduta in tale ora nei mercati dell'energia, ivi inclusi i programmi di immissione relativi a contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte;
- PGn_h è il prezzo relativo all'ora h , di cui alla tabella 1 allegata al presente provvedimento;
- q_h è l'energia elettrica venduta nell'ora h , nei mercati dell'energia, ivi inclusi i programmi di immissione relativi a contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte.

28.4.5 Con riferimento a ciascun anno solare, il corrispettivo S_i , espresso in euro, riconosciuto a ciascuna unità di produzione_i ammessa alla remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di cui al comma 3.1 del presente allegato A, nel caso in cui la differenza tra il ricavo di riferimento $RICR$, di cui al comma 28.4.3, e il ricavo effettivo $RICE$, di cui al comma 28.4.4, sia non negativa è pari a:

$$S_i = \min [G_s; (RICR - RICE)] * \frac{MW_i}{\sum_i MW_i}$$

dove:

- G_s è la stima del gettito annuo complessivo, espresso in euro, disponibile per l'ulteriore corrispettivo di cui al presente articolo 28.4, determinato dall'Autorità;
- MW_i è la somma, estesa a tutte le ore dei giorni critici, delle disponibilità di capacità produttiva di cui al comma 3.1 del presente allegato A relativamente all'unità di produzione_i.

- c. all'articolo 29, comma 29.1, lettera c), dopo le parole "all'Articolo 37" sono aggiunte le seguenti parole: "e il corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di cui all'Articolo 37.1";
- d. dopo l'Articolo 37 è aggiunto il seguente articolo:

“Articolo 37.1

Corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva

37.1.1 Entro il giorno venticinque (25) del mese successivo a quello di competenza il Gestore della rete determina, per ciascun utente di dispacciamento, il corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva, determinato applicando la componente *CD*, i cui valori sono fissati pari ai valori della componente *rf* di cui alla deliberazione n. 27/03, all'energia elettrica prelevata dal medesimo utente di dispacciamento in ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4.”

Articolo 6

Definizione di clausole negoziali per i contratti bilaterali con i clienti idonei

- 6.1 Nei contratti bilaterali di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 79/99, intercorrenti tra un produttore e un cliente del mercato libero è inserita, con efficacia sino alla scadenza del termine per richiedere l'ammissione alla remunerazione della disponibilità di capacità produttiva, una clausola in forza della quale si dispone che:
- a) il produttore, qualora sia interessato alla remunerazione della capacità produttiva anche con riferimento alla capacità destinata alla fornitura a clienti del mercato libero, propone al proprio cliente libero la risoluzione del contratto e la contestuale stipula di un contratto differenziale che garantisca ad entrambe le parti, a fronte della compravendita dell'energia oggetto del contratto nel sistema delle offerte, il medesimo risultato economico che sarebbe stato conseguito mantenendo fermo il contratto bilaterale in essere;
 - b) in caso di mancato consenso del cliente del mercato libero alla pattuizione di quanto previsto alla lettera a) il produttore, in deroga al disposto dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della deliberazione dell'Autorità 26 maggio 1999, n. 78/99, può recedere dal contratto senza onere di preavviso.
- 6.2 Nei contratti bilaterali di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 79/99 intercorrenti tra clienti idonei grossisti e clienti del mercato libero, con efficacia sino alla scadenza del mese successivo all'avvio dell'operatività del sistema delle offerte, è inserita una clausola nella quale si prevede che, nel caso in cui il cliente del mercato libero non accetti proposte di modifica del contratto che, in relazione alla nuova disciplina delle fasce orarie di cui alla deliberazione n.05/04, garantiscano l'invarianza dell'onere complessivo per il medesimo cliente finale restando invariate quantità e durata del contratto, il cliente idoneo

grossista, ove necessario in deroga al disposto dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della deliberazione dell'Autorità 26 maggio 1999, n. 78/99, può recedere dal contratto senza onere di preavviso.

Articolo 7

Disposizioni transitorie e finali

- 7.1 Per l'anno 2004 i valori di G_{CAPI} e G_S sono fissati rispettivamente pari a xx Euro e yy Euro.
- 7.2 Per i mesi di gennaio e di febbraio dell'anno 2004, in deroga a quanto previsto dal comma 9.12, della deliberazione n. 27/03, qualora il saldo preliminare cumulato determinato dal Gestore della rete sia positivo, l'utente dello scambio ha diritto a ricevere dal Gestore della rete un corrispettivo pari al trattamento previsto per le eccedenze in energia elettrica dalla deliberazione n. 108/97, aumentato di zz centesimi di euro/kWh, applicato all'energia elettrica relativa a ciascuna fascia determinata:
- attribuendo il valore del saldo preliminare cumulato a ciascuna fascia oraria in cui i saldi preliminari per fascia di cui all'articolo 9, comma 9.1, della deliberazione n. 27/03 risultino positivi in proporzione ai medesimi saldi;
 - dividendo le quantità così attribuite per il prezzo PGN.
- 7.3 Per ciascun mese nel periodo 1 marzo – 31 maggio 2004, e comunque non oltre l'avvio del dispacciamento di merito economico, alla produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile non incentivata è riconosciuto un corrispettivo ulteriore, fino a concorrenza del prezzo di cessione in vigore anteriormente alla deliberazione 19 febbraio 2004, n. 20/04; tale corrispettivo è corrisposto a remunerazione della quantità di energia elettrica prodotta in ciascuno dei predetti mesi, qualora essa sia superiore del ww% alla media delle quantità prodotte nei mesi di gennaio e febbraio 2004. Al fine di ottenere il trattamento di cui al presente comma, il produttore deposita motivata istanza all'Autorità.
- 7.4 I valori dei coefficienti A_T di cui alla tabella 1 della deliberazione n. 13/04 necessari per il calcolo del prezzo di assegnazione PA_T delle bande CIP 6 di durata trimestrale sono sostituiti dai valori della tabella 2 allegata al presente provvedimento, al fine di garantire la coerenza tra il valore dell'energia elettrica sottesa alla banda e il prezzo PGN articolato secondo le nuove fasce orarie.
- 7.5 Fino all'entrata in operatività del dispacciamento di merito economico, il corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva è fissato pari a 0,05 centesimi di euro/kWh ed è applicato:
- all'energia elettrica prelevata dagli utenti del bilanciamento in prelievo;
 - all'energia elettrica prelevata dai clienti del mercato vincolato.

Tabella 1: Prezzo rilevante per il calcolo del ricavo di riferimento (RICR) e del ricavo effettivo (RICE)

Fascia oraria	/MWh	
	parte fissa	parte variabile
F1	82,99	Ct
F2	33,39	Ct
F3	18,07	Ct
F4	0,00	Ct